



COMUNE DI VERDELLO
PROVINCIA DI BERGAMO

Via Cavour 23/a - 24049 Verdello (BG) – C.F. e P.IVA 00268310166
Tel. 035/0690511 E-mail: tecnico@comune.verdello.bg.it - Web: www.comune.verdello.bg.it

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN CHIOSCO PER SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE, DA INSTALLARE PROVVISORIAMENTE ALL'INTERNO DEL PARCO COMUNALE ANNESSO ALLA VILLA 'GAMBARINI-CAGNOLA-GIAVAZZI' – PERIODO DI TRE ANNI, EVENTUALMENTE PROROGABILE PER DUE ULTERIORI ANNI

CAPITOLATO D'ONERI

(Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 10.03.2026)

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della concessione è una porzione di area presso il parco comunale della Villa “*Gambarini-Cagnola-Giavazzi*”, finalizzata alla realizzazione e gestione di un chiosco per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

L'appalto verrà aggiudicato con procedura ad evidenza pubblica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto del nuovo codice degli appalti.

Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta adeguata e conveniente per l'Amministrazione.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà una durata massima di n. 3 (tre) anni, eventualmente rinnovabile per 2 (due) ulteriori anni, a mezzo di espresso provvedimento emanabile al termine del primo triennio, su valutazione insindacabile dell'Amministrazione comunale, ed in ogni caso nel rispetto della normativa vigente al momento del rinnovo.

ART. 3 – LUOGO DI ESECUZIONE

Il Servizio oggetto del presente appalto deve essere realizzato nel territorio di Verdello (BG), presso il Parco comunale annesso alla Villa municipale “*Gambarini-Cagnola-Giavazzi*”.

L'area del Parco comunale rimane aperta alla fruizione pubblica e non è da considerarsi di esclusiva pertinenza dei fruitori del chiosco - bar.

ART. 4 – CANONE DI CONCESSIONE

Il canone a base d'asta, **soggetto a rialzo**, da corrispondersi al Comune di Verdello (BG), è fissato in € 1.200,00 (*euro Milleduecento/00*) annui, al netto di IVA se dovuta, per ogni annualità della concessione.

Non sono contemplate offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.

Eventuali integrazioni, migliorie, modifiche o trasformazioni che saranno proposte dal concessionario in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non potranno in nessun caso essere oggetto di richiesta di riduzione del canone offerto.

Il canone di concessione sarà determinato dalla somma tra l'importo a base d'asta, la maggiorazione offerta in sede di gara e l'IVA di legge se dovuta.

Il canone annuo di concessione sarà corrisposto in un'unica rata entro il 30 aprile dell'anno corrente.

ART. 5 – CARATTERISTICHE CHIOSCO

Deve essere installata provvisoriamente, per l'intera durata della concessione, una struttura provvisoria destinata ad attività di bar nell'ambito del parco comunale annesso alla Villa ‘*Gambarini- Cagnola-Giavazzi*’ costituito da manufatto in legno di superficie massima pari a mq 16,00, avente e altezza massima di mt 3,00 misurata al sottogronda.

Il chiosco dovrà essere rimovibile appoggiare su pedana esistente avente dimensione 6,00x6,00. Sono già presenti i sottoservizi di erogazione di acqua ed energia elettrica.

Tutti gli elementi di finitura dovranno essere adeguati al luogo di ubicazione del chiosco.

Il manufatto dovrà rispettare quanto previsto dalla vigente normativa igienico – sanitaria ed edilizia. Le caratteristiche del chiosco proposto saranno valutate dalla commissione aggiudicatrice.

L'Amministrazione Comunale potrà autorizzare l'utilizzo di uno spazio aperto adiacente al chiosco (massimo 120 mq) per la collocazione di sedie e tavoli ed eventualmente ombreggianti, da concordare con l'Amministrazione Comunale, senza la possibilità di apporre pavimentazione. Gli arredi e gli ombreggianti utilizzati dovranno avere caratteristiche omogenee e consone con la valenza storico-architettonica del parco. Gli elementi di arredo da utilizzare

esternamente al chiosco dovranno essere preventivamente autorizzati dall'amministrazione comunale.

ART. 6 – ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

La concessione della gestione del chiosco ed il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo dell'apertura con le seguenti modalità:

- il gestore dovrà garantire un'apertura del chiosco bar di almeno 5 mesi continuativi dal 15 aprile (o comunque decorrenti dalla data di affidamento definitivo della concessione) al 30 settembre ed assicurare il servizio per almeno 8 ore giornaliere. Gli orari saranno concordati e comunque nel limite massimo stabilito dal Regolamento del Parco Comunale a seconda del periodo;
- non potrà essere effettuata la chiusura settimanale e la chiusura per ferie nel periodo primo maggio - 30 settembre per più di due mattine alla settimana;
- la chiusura non potrà essere rimandata oltre l'orario di chiusura del parco, salvo espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale in caso di manifestazioni e/o feste;
- il gestore del bar dovrà comunque comunicare i periodi di chiusura che intende effettuare nel periodo di apertura facoltativo;
- non sarà possibile la somministrazione di superalcolici (bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume);
- non potranno esser somministrate per asporto bevande in contenitori di vetro. Le bevande in contenitori di vetro dovranno essere consumate sul posto, al fine di evitare che le bottiglie di vetro vengano abbandonate all'interno del parco diventando oggetti pericolosi;
- il gestore avrà in carico anche la gestione dell'area intendendo come tale la custodia e la pulizia dell'intero parco. In particolare dovrà garantire:
 - lo svuotamento dei cestini situati all'interno del parco con cadenza bisettimanale;
 - la raccolta di rifiuti e cartacce all'interno del parco e lungo i percorsi pedonali con cadenza settimanale;
 - dovrà effettuare una verifica di controllo del parco da effettuarsi prima della chiusura;

La gestione non dà diritto a rimborsi di alcun genere, fermo restando l'uso pubblico dell'area.

- il gestore sarà tenuto ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalla sua attività, secondo le disposizioni comunali vigenti, nonché in base a quanto impartito dall'ufficio tecnico del Comune per il conferimento, la dotazione e l'ubicazione dei contenitori (la cui fornitura è a carico della ditta concessionaria). L'esposizione dei rifiuti differenziati

dovrà rispettare rigorosamente il calendario comunale di raccolta. E' posto a carico della ditta concessionaria il pagamento della TARI, secondo le norme vigenti;

- il gestore sarà tenuto anche un'attività di vigilanza generale per la prevenzione ed il controllo di atti vandalici o di utilizzi impropri degli spazi del parco (accesso con motorini, bici, etc.). L'attività di vigilanza si limiterà ad avvisare tempestivamente la Polizia Locale qualora necessario;
- il gestore dovrà provvedere alla pulizia quotidiana dei servizi igienici (che rimangono pubblici), alla fornitura del materiale igienico di facile consumo, alla manutenzione ordinaria. I bagni dovranno restare chiusi e la chiave verrà consegnata all'utente che ne richiederà l'utilizzo; la gestione è gratuita e non dà diritto ad alcun rimborso;
- il gestore dovrà provvedere, a proprie spese e senza diritto di rimborso, all'esecuzione delle opere di adeguamento e all'acquisto degli arredi necessari all'utilizzazione della struttura come esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e al mantenimento della stessa in tali condizioni;
- il gestore dovrà provvedere oltre all'installazione del chiosco anche alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso;
- lo svolgimento di attività varie di animazione sono facoltative e comunque a carico del gestore nel rispetto del regolamento del Parco Comunale e da concordare preventivamente con l'Amministrazione Comunale;
- il gestore dovrà provvedere alla stipula di un'Assicurazione RCT e incendio;
- l'attività di somministrazione di alimenti e bevande non potrà essere ceduta a terzi a nessun titolo e non potrà essere spostata in luogo diverso dal chiosco per il quale viene concessa;
- il gestore dovrà procedere all'apertura dell'esercizio entro il termine di un mese dall'aggiudicazione, previa presentazione della SCIA presso il SUAP del Comune di Verdello (BG);
- Rispettare tutto quanto previsto nel regolamento del parco annesso alla Villa '*Gambarini-Cagnola-Giavazzi*', approvato dal Consiglio Comunale, che si allega al presente Capitolato d'Oneri, quale parte integrante e sostanziale.

Restano a carico dell'Amministrazione Comunale i consumi delle utenze acqua e luce come pure la manutenzione degli allacci e sottoservizi.

Il concessionario, al momento dell'inizio dell'attività, deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente legislazione ed in particolare dal D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni intervenute sull'attività dei pubblici esercizi. L'inizio di attività è subordinato alla presentazione della SCIA presso il SUAP del Comune di Verdello (BG).

ART. 7 – BENI E VINCOLO DI DESTINAZIONE

L'area verrà consegnata nello stato in cui si trova, previo verbale di consistenza, sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario, in occasione della consegna del servizio e dell'area. Sull'area e della successiva struttura installata rimane, per tutta la durata del contratto di concessione, il vincolo di destinazione alle attività oggetto del presente capitolato. Il concessionario, pertanto, non può adibire la struttura ad usi diversi da quelli previsti.

Allo scadere della presente concessione i beni e la struttura rimovibile conferiti tornano in capo al concessionario. La pedana esistente avente dimensione 6,00x6,00 ed i sottoservizi di erogazione di acqua ed energia elettrica di proprietà del Comune, descritti nel verbale di consegna, dovranno essere restituiti al Comune in buono stato di conservazione generale, salva la normale usura derivante dall'attività svolta. In particolare, gli impianti e gli altri beni durevoli dovranno essere consegnati in stato di regolare funzionamento.

Al momento della formalizzazione del contratto, il concessionario si impegna a sottoscrivere l'accettazione espressa della clausola relativa al divieto di distogliere dall'attuale utilizzo gli arredi e le attrezzature. Al termine della concessione sarà redatto verbale di riconsegna con l'inventario di tutti i beni presenti.

ART. 8 – ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli, sono a carico del concessionario:

- le imposte e le tasse, comunque derivanti dall'assunzione del servizio;
- ogni spesa inerente il personale dipendente dedicato alle prestazioni, di cui al presente Capitolato;
- tutte le spese relative al contratto per la gestione del servizio;
- tutte le spese e i diritti necessari per la stipulazione del contratto in forma pubblico - amministrativa;
- l'assunzione del rischio completo ed incondizionato della gestione.

ART. 9 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Sono a carico del concessionario, quale datore di lavoro, tutti gli oneri, obblighi ed adempimenti diretti ed indiretti riconducibili alle norme in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii., con esonero del Comune di Verdello da ogni e qualsiasi responsabilità.

Sono, inoltre, a carico del Concessionario la predisposizione, aggiornamento, verifica e attuazione del documento valutazione rischi (D.V.R.), ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, che dovrà essere trasmesso prima della stipula del contratto.

E' a carico del concessionario l'acquisizione di ogni eventuale autorizzazione, nullaosta, certificazioni, etc. in relazione all'attività da espletare. Il concessionario si obbliga, altresì, al

rispetto della normativa di sicurezza, igienico-sanitaria e ogni e qualsiasi norma in relazione alla conduzione dell'immobile e degli impianti.

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal presente disciplinare, dal bando e dal capitolato, offerte espresse con riserva o comunque non compilate correttamente.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, in relazione all'oggetto del contratto.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenisse una sola offerta valida, riservandosi, comunque, la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora la stessa non risulti conveniente o idonea, in relazione all'oggetto dell'appalto.

ART. 10 – GESTIONE

Il concessionario si assume l'obbligo e la responsabilità di gestire la struttura, oggetto del bando di gara, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Le attività principali esplicate nella gestione del servizio sono costituite da:

- Chiosco-bar;
- Ulteriori attività offerte in sede di gara.

Il gestore, nell'ambito della propria autonomia, deve garantire che il servizio sia svolto per almeno n. **5 (cinque)** mesi per ciascun anno di validità del contratto, con regolarità, decoro, continuità, sicurezza e fruizione in condizione di uguaglianza, garantendo la scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle igienico - sanitarie e di sicurezza.

Sono a carico del concessionario, inoltre:

- la promozione del chiosco-bar e dell'area adiacente, oggetto del presente capitolato speciale e la pubblicazione di tutto il materiale pubblicitario necessario a tal fine;
- la fornitura di indicazioni e suggerimenti sulle offerte turistiche in tema socio-culturale, sugli spettacoli, su itinerari storico-artistici, eno-gastronomici e sul miglior utilizzo del tempo libero nel territorio.

ART. 11 – ORARI E TARIFFE

Le strutture, oggetto della presente concessione, dovranno obbligatoriamente essere aperte al pubblico per tutto il periodo indicato in sede di aggiudicazione e, comunque, per almeno n. 5 (cinque) mesi l'anno. Gli orari di apertura, chiusura e il riposo settimanale, dovranno essere concordati con l'amministrazione comunale, nel rispetto delle normative vigenti. Il mancato rispetto di tali disposizioni, in assenza di gravi e giustificati motivi, debitamente documentati e comunicati al Comune, comporteranno la risoluzione del contratto. Le tariffe dovranno essere proposte al Comune dall'affidatario, prima dell'inizio dell'attività e saranno approvate dal Comune previa verifica della congruità delle stesse. Le stesse potranno subire annualmente

motivate variazioni, su proposta del soggetto gestore e previa approvazione da parte del Comune. Tali tariffe saranno esposte al pubblico presso i locali del chiosco.

ART. 12 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CHIOSCO BAR

Il concessionario dovrà svolgere il servizio relativo al chiosco/bar mediante personale in possesso di adeguata professionalità nonché dei requisiti prescritti dall'ordinamento vigente.

L'affidatario, prima dell'avvio dell'attività di somministrazione, deve comunicare al Responsabile dell'Area Urbanistica e Territorio l'elenco nominativo del/degli addetti a tali servizi, con l'indicazione specifica della qualifica posseduta e del curriculum formativo e professionale, se trattasi di lavoratore dipendente ovvero socio/imprenditore.

Per la gestione del chiosco, l'affidatario dovrà impiegare un idoneo organico che assicuri la presenza di operatori qualificati, secondo quanto indicato nell'offerta tecnica.

Qualora taluno degli operatori, di cui al precedente comma, cessi il proprio rapporto di collaborazione, l'affidatario dovrà darne comunicazione scritta al Responsabile del Servizio, entro due giorni dalla cessazione, anche se temporanea, del rapporto societario e/o di lavoro. In ogni caso, l'affidatario deve provvedere tempestivamente (comunque entro il termine massimo di 30 giorni), alla sostituzione con altro operatore e dare contestuale comunicazione al Responsabile dell'Area Tecnica, circa il nominativo, la specifica qualifica posseduta e il curriculum formativo e professionale dell'addetto subentrante.

ART. 13 – PERSONALE

Il personale addetto al funzionamento della struttura dovrà essere in numero sufficiente e idoneo a mantenere regolare e continuo il servizio, come da proposta formulata in sede di gara.

Il concessionario dovrà osservare tutte le norme ed i regolamenti della tutela, protezione, assicurazione, assistenza dei lavoratori, nonché gli oneri previsti dalla legge ai fini previdenziali e fiscali. Si dà espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intende instaurato fra detto personale ed il Comune. Il concessionario è, altresì, obbligato a fornire al Comune gli elenchi nominativi del personale addetto e la loro qualifica.

Il concessionario deve, inoltre, garantire che i propri dipendenti adempiano ai propri compiti con rispetto e cortesia, impegnandosi a sostituire gli operatori che abbiano reiteratamente adottato un comportamento scorretto o inadeguato.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, il Comune medesimo comunica al concessionario e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata.

In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi previsti nel presente articolo è facoltà dell'Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale ai sensi del successivo articolo 18.

ART. 14 – MATERIALE DI CONSUMO

Tutte le spese relative alle forniture di quanto necessario alla pulizia, gestione e conduzione dell'intero complesso sono a carico del concessionario.

ART. 15 – RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE E ASSICURAZIONI

Il concessionario è tenuto a sollevare il Comune da ogni responsabilità, in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone e/o alle cose in seguito all'uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici concessi.

L'Amministrazione comunale viene sollevata da ogni responsabilità per danni alle persone e/o alle cose che dovessero risultare da imperizia, disattenzione e negligenza del concessionario o di suoi collaboratori. Resta stabilito che il concessionario assumerà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni, sollevando da tali responsabilità l'Amministrazione comunale. Il concessionario ha la piena responsabilità civile e penale, sia nei confronti degli addetti che dei terzi.

Sono a carico del concessionario tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle strutture, all'ambiente, alle persone e/o alle cose nell'esecuzione delle attività oggetto di concessione. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del concessionario.

Il concessionario è obbligato a stipulare, in relazione ai servizi oggetto del presente capitolato, idonea polizza bancaria o assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con compagnia bancaria o assicuratrice e con massimali non inferiori a € 500.000,00 per sinistro e per persona. Tale polizza dovrà prevedere la copertura dei rischi derivanti dalla gestione del presente affidamento per tutta la durata contrattuale.

La polizza deve essere esclusiva per il servizio oggetto della presente concessione con esclusione di polizze generali dell'appaltatore già attive.

Al momento della stipula del contratto dovrà essere consegnata, alla stazione appaltante, la copia della suddetta polizza che dovrà prevedere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia ad azione di rivalsa nei confronti della stazione appaltante per tutti i rischi assicurati, nessuno escluso od eccettuato. L'impresa solleva il Comune di Verdello da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero derivare da atti o fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti, attuati dallo stesso o dai propri soci, da incaricati e/o da frequentatori dell'impianto, durante la gestione del medesimo e/o lo svolgimento di qualsiasi attività svolta presso la struttura, nonché per i danni che dovessero essere arrecati alla struttura data in concessione, anche per inosservanze delle norme in materia e di manchevolezze e/o trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale.

E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno a favore del Comune

ART. 16 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

Al Comune è riservata la facoltà di controllo sull'attività svolta dal concessionario, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso, anche mediante ispezione e/o in sede di resoconto annuale, verificando l'osservanza da parte dell'aggiudicatario di tutti gli obblighi indicati nel presente capitolato e di quelli contenuti nel contratto. A tal fine, il Comune potrà prendere visione dei documenti ritenuti utili, nonché ispezionare la struttura con lo scopo di verificare lo stato di manutenzione di tutto quanto concesso, il rispetto degli obblighi contrattuali e la qualità dei servizi offerti, in particolare, in caso di lamentele o denunce da parte dei clienti. Qualora vengano riscontrate inadempienze da parte del concessionario, in merito agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale, in particolare, in ordine alla manutenzione ordinaria, al buon funzionamento, alla cura degli arredi e in genere dei beni mobili, le stesse verranno contestate a mezzo di diffida al concessionario, che dovrà adeguarsi nei termini fissati dal Comune, pena l'adozione dei provvedimenti previsti nei successivi articoli del presente capitolato speciale.

ART. 17 – PENALI

Qualora accerti irregolarità, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali da parte del concessionario, il Comune si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità:

- ritardo/non esecuzione della manutenzione minima richiesta - da € 100,00 ad € 1.000,00, in funzione della gravità del fatto contestato e della recidiva;
- cattiva conservazione e mancata manutenzione dell'area oggetto di concessione - da € 100,00 ad € 1.000,00 in funzione della gravità del fatto contestato e della recidiva;
- ritardo nel pagamento del canone di concessione - € 20,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni;
- violazione alle norme igienico-sanitarie e di sanificazione e pulizia della struttura, delle attrezzature e degli arredi da € 100,00 ad € 1.000,00, in funzione della gravità del fatto contestato e della recidiva;
- inadempienze sul progetto di gestione riguardanti:

La comminazione delle penali avverrà previa diffida ad adempiere, entro il termine assegnato, trascorso il quale il Comune inoltrerà contestazione scritta degli inadempimenti con possibilità per il concessionario di presentare proprie osservazioni e giustificazioni, entro i 15 gg. successivi. La negativa valutazione delle controdeduzioni del concessionario, comporterà la diretta applicazione delle predette penali, il cui importo dovrà essere versato contestualmente al canone successivo.

Il pagamento della penale non esonera il Concessionario dall'obbligo di risarcire gli eventuali ulteriori danni arrecati al Comune o a terzi in dipendenza dell'irregolarità contestata.

L'applicazione di una penalità non impedisce l'eventuale risoluzione del contratto per inadempimento grave, qualora il Comune riscontri tale gravità.

Il Comune si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese del Concessionario, le prestazioni atte a garantire il regolare svolgimento del servizio, resesi necessarie per inadempienza dello stesso.

ART. 18 – DECADENZA DALLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà dell'Amministrazione dichiarare la decadenza della Concessione e la conseguente risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1956 c.c. mediante semplice Raccomandata AR o invio a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) frode, grave negligenza e grave inadempimento agli obblighi contrattuali;
- b) comprovate e serie disfunzioni nei servizi tali da pregiudicare l'esercizio delle attività, sia in ordine a situazioni di carattere igienico-sanitario che sotto il profilo della gestione;
- c) impiego di personale in numero o con qualifiche non sufficienti a garantire il livello di efficienza dei servizi;
- d) gravi danni ad utenti dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi, da parte del personale del Concessionario;
- e) gravi danni alle strutture e attrezzature di proprietà del Comune, dovuti a comportamento colposo o doloso del Concessionario;
- f) per gravi inadempienze in materia di sicurezza dei clienti e dei lavoratori, nonché nel caso di situazioni contrarie all'ordine e alla morale pubblica;
- g) per l'uso improprio della struttura in relazione al vincolo di destinazione;
- h) protrarsi del mancato pagamento di fornitori e operatori, tale da pregiudicare il venir meno della serietà e onorabilità necessarie al ruolo di Concessionario pubblico;
- i) interruzione dei servizi e/o chiusura totale o parziale della struttura senza giustificato motivo;
- j) applicazione di penali globali pari all'importo annuo del canone offerto;
- k) mancato versamento delle rate di canone e delle relative penali, con oltre un mese di ritardo;
- l) perdita dei requisiti per la gestione del servizio, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie e cautelari che inibiscono la capacità a contrattare con la P.A.;
- m) grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione di infortuni, sulla sicurezza sul lavoro, sui pubblici esercizi e in materia di lavoro dipendente;
- n) cessione, anche parziale, del contratto salvo i casi previsti al successivo art. 21;
- o) per protrarsi del mancato pagamento della polizza, di cui al precedente art. 15.

In tali casi l'Amministrazione Comunale potrà avviare il procedimento di decadenza, previa contestazione scritta al concessionario, il quale potrà formulare le proprie osservazioni nel

termine di 15 gg. dal ricevimento. Trascorso tale termine e valutate le osservazioni formulate dal concessionario, l'Amministrazione potrà assumere i conseguenti provvedimenti. E' fatto sempre salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune per effetto della pronuncia di decadenza.

ART. 19 – IMPEDIMENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidatario deve segnalare immediatamente al Responsabile del servizio, circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio affidato, possano impedire il regolare svolgimento dello stesso. Qualora l'affidatario omettesse la comunicazione di tali circostanze, i danni eventualmente occorsi dovranno ritenersi cagionati per sua colpa.

ART. 20 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione può essere sempre revocata, da parte del Comune di Verdello, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse con preavviso di almeno n. 3 (tre) mesi. In tal caso, al concessionario non spetta alcun risarcimento.

ART. 21 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' vietata la subconcessione, anche parziale del servizio attinente la gestione propria del chiosco-bar, pena la decadenza dalla concessione con conseguente risarcimento dei danni al Comune di Verdello. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente concessione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede. Nel caso di trasformazioni di impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale.

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa, sono a carico del concessionario.

ART. 23 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Nello specifico, in riferimento a quanto previsto dal precedente comma l'appaltatore è tenuto a:

- comunicare alla stazione appaltante i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuate le operazioni finanziarie relative all'appalto;
- effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di Banche o Poste Italiane, esclusivamente con strumenti di pagamento consentiti dall'articolo 3 suddetta legge n° 136/2010;
- utilizzare il CIG nell'ambito delle prestazioni dell'appalto.

ART. 24 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii. si informano i concorrenti alla presente gara che:

- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di gara;
- i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno utilizzati esclusivamente con riferimento alla presente gara;
- il trattamento sarà effettuato su supporto cartaceo e/o informatico; – titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Verdello;
- in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii.

ART. 25 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia potesse insorgere per l'esecuzione della concessione, il Foro competente è quello di Bergamo.

ART. 26 – INFORMAZIONI SULLA PUBBLICITÀ DEL BANDO

Il presente avviso è pubblicato sul profilo (sito istituzionale) del Comune di Verdello all'indirizzo www.comune.verdello.bg.it.

ART. 27 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. n. 241/90 e ss. mm. e ii. il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Cosimo Magistà, Responsabile dell'Area Urbanistica e Territorio del Comune di Verdello

Allegati: Regolamento del parco annesso alla Villa 'Gambarini-Cagnola-Giavazzi', approvato dal Consiglio Comunale Delibera n. 35 del 21.12.2015 e successiva modifica orari approvata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 5 del 10.03.2020.